MISURE URGENTI DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Art. 11-undecies

Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla sezione II del presente capo, valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, legge 26 novembre 2021, n. 206. (7) (8)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Capo	II — Procedura di negoziazione assistita da ... avvocati
Sezione	II — Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

(8) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-degiurisdizionalizzazione-ed-altri-interventi-per/art-11-undecies-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it